

SENTENZA

Cassazione civile sez. VI - 21/05/2012, n. 8034

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno			-
Presidente	-		
Dott. TOFFOLI Saverio			-
Consigliere	-		
Dott. IANNIELLO Antonio			-
Consigliere	-		
Dott. BANDINI Gianfranco		- rel.	
Consigliere	-		
Dott. CURZIO Pietro			-
Consigliere	-		

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA in
persona del
Ministro pro tempore e LICEO SCIENTIFICO SITATALE MATTIGLI
DI

(OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope
legis;

-

ricorrenti -

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio
dell'avvocato DI MEO
STEFANO che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato
SARTORELLI GIUSTINO, giusta procura speciale a
margine del
controricorso;

-

controricorrente -

avverso la sentenza n. 470/2009 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA del
24.9.09, depositata il 16/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio
dell'8/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO
BANDINI;
udito per il controricorrente l'Avvocato Stefano Di
Meo che si
riporta agli scritti;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
SORRENTINO
Federico che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 24.9 - 16.10.2009 la Corte d'Appello di L'Aquila ha riconosciuto all'odierno controricorrente - dipendente dell'amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrato nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999 - il diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell'intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all'indicata data di inquadramento e non secondo l'anzianità convenzionale e il sistema della "temporizzazione" previsti dall'art. 8 CCNL 15.3.2001.

2. Avverso tale sentenza della Corte territoriale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Liceo scientifico statale Mattioli di (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione; C.F. ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del controricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

3. La decisione della Corte territoriale si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte già formatasi sulla questione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4885/2010; 24431/2010; 4141/2011; 6372/2011);

in particolare con la pronuncia n. 24431 del 02/12/2010 si è affermato che "In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 - relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola - regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi" in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell'intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento". Tale giurisprudenza conferma quella precedente, giacchè questa Corte, in controversia del tutto analoga, con la sentenza n. 4885 del 01/03/2010, ha affermato che in tema di personale del comparto scuola, l'art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l'art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta

richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4 non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall'art. 34 del CCNL Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso valgono le regole fissate dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall'art. 87 del citato CCNL 24 luglio 2003".

4. Giova precisare quanto segue:

in tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 - comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 - all'art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l'accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea;

con il CCNL 26.5.99 - comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - all'art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.2000, nei quadri dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ..." (descritto nell'annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando viene sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo;

per l'accesso al profilo professionale del DSGA, detto CCNL 26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C a D) contemplato dall'art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione;

al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell'art. 34 CCNL 26.5.99, si riferisce l'art. 8 del CCNL 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo dall'1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza; viene stabilito che la retribuzione così determinata viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori;

viene quindi adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convenire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva; la disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione;

in questa prospettiva, poi, l'art. 87 del CCNL 24.07.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dal 1.1.2003, ai DSGA destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori;

queste sono le disposizioni che sono state applicate dall'Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o

come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell'anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili;

la tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l'art. 142, lett. f), punto n. 8, dei CCNL 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'art. 66, comma 4, del CCNL 4.08.95; per questa norma "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4";

le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante; in particolare, dispone il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale): "ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

5. Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, deve ritenersi che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso

l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva);

la finalità è quella, manifesta, di limitare l'onere finanziario dell'amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all'esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

6. Non può ritenersi condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 8 del CCNL del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, commi 8 e 9; dispone, infatti, il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. Come si può constatare, in queste disposizioni l'applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all'ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali; il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell'ulteriore progressione economica", dunque, non in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore;

pertanto, il criterio della temporizzazione, nell'ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale - precisamente solo nei caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali - ed in un momento successivo all'inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall'art. 8 del CCNL del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva; è invece il criterio di immediata applicazione,

primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche".

7. Quanto al disposto di cui all'ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all'art. 8 CCNL 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell'ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

8. Nè può ritenersi che la particolare disciplina di cui all'art. 8 CCNL 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l'affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003). Questa lettura si pone in contrasto con l'art. 1362 c.c., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall'espressione "continua a trovare applicazione ...", che vale ad escludere l'introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell'intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, CCNL 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall'art. 48 CCNL 26.5.99 (per la quale "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ccnl, restano in vigore in quanto compatibili") e della norma finale di cui all'art. 19 dello stesso CCNL 15.3.01 (per la quale "Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei CCNL 26.5.1999").

L'impostazione qui rifiutata si pone, altresì, in contrasto con l'art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall'altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell'art. 8; sia il disposto dell'art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta

funzionale proprio all'aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l'incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell'ambito della regolamentazione complessiva di cui all'art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l'applicazione delle regole generali.

9. Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dal 1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria - con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva - e non dalla (pretesa) norma speciale dell'art. 8 del CCNL del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l'operatività con decorrenza dal 1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha ommesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie, ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l'altro - pur affine - profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l'elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione. Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il CCNL sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001; si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall'art. 8 del CCNL del 2001, il quale - è opportuno sottolineare - espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede

di prima applicazione dell'inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell'entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell'ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l'accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall'art. 8 del CCNL del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiati iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale), oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell'anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

10. Deve escludersi la sussistenza di contrasto dell'art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche; nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico - in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l'incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA ne periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all'art. 34 del CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell'anzianità effettiva (si tratta, all'evidenza, di comportamenti dell'amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell'art. 45, cit.).

11. Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l'Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l'art. 34 del CCNL 26.5.99 - che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione - e l'art. 8 del CCNL 15.3.2001 - che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dal 1.9.2000.

Oggetto della controversia è, dunque, non l'esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l'interpretazione che di quelle norme l'Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni. L'indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell'interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell'Amministrazione; è, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l'interpretazione data alla norma collettiva - peraltro corretta, sulla base delle regole dell'ermeneutica - l'Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

Del tutto estranee alla questione all'esame sono infine le tematiche inerenti alla vicenda del trasferimento del personale ATA di cui alla L. n. 124 del 1999 e, conseguentemente, i principi enunciati al riguardo dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

12. Il ricorso va dunque accolto, siccome manifestamente fondato;

pertanto la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.), con il rigetto della domanda; le spese dell'intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; condanna la parte controricorrente alla rifusione delle spese dell'intero processo, che liquida:

quanto al primo grado in Euro 800,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;

quanto al secondo grado in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 240,00 per diritti ed Euro 20,00 per esborsi;

quanto al presente giudizio di cassazione in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorari;

il tutto oltre ad accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012